

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 18 Gennaio 2018

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 1/2018

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: Detrazione IVA: il diritto va esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione

A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017 alla disciplina relativa all'esercizio della detrazione dell'IVA, tale diritto può essere esercitato, al più tardi, alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (la dichiarazione IVA va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E. La nuova disciplina relativa alla detrazione dell'IVA trova applicazione nei confronti delle fatture e delle bollette doganali che sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2017 e che fanno riferimento a operazioni effettuate a partire dalla predetta data.

Con la circolare **n. 1/E del 17 gennaio 2018** (allegata alla presente circolare) l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina relativa alla detrazione dell'IVA a seguito delle modifiche apportate dal Legislatore con il D.L. n. 50/2017.

Diritto alla detrazione dell'IVA: nuovo termine

Con la nuova disciplina "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

L'Agenzia ha pertanto evidenziato che, anche a seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione rimane ancorato al concetto di esigibilità dell'imposta, ossia al momento in cui l'operazione viene effettuata.

Tuttavia il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione è stato ridotto, dato che tale diritto può essere esercitato, al più tardi, alla data di presentazione della dichiarazione IVA

relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (la dichiarazione IVA va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile).

Registrazione delle fatture d'acquisto

Con la Manovra correttiva 2017 il Legislatore ha in parte modificato anche la disciplina attinente alla registrazione delle fatture d'acquisto, in modo tale da coordinarla con la nuova disciplina relativa all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ora, invero, la fattura d'acquisto deve essere annotata "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Ciò significa che le fatture d'acquisto vanno al più tardi registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA attinente all'annualità nella quale è stata **ricevuta** la fattura e con riferimento all'anno medesimo.

A titolo esemplificativo, se una fattura di acquisto viene ricevuta nell'anno 2017 ed è relativa ad operazioni effettuate in tale anno (acquisto di beni consegnato nel 2017), dovrà essere registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. La fattura relativa alla medesima operazione (sempre acquisto di beni consegnati nel 2017), ma ricevuta nel 2018 potrà, invece, essere annotata nel 2018 e l'Iva può essere detratta secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. O al più tardi con le modalità indicate in precedenza dell'annotazione in apposito registro sezionale degli acquisti entro il 30.04.2019. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l'imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.

Qualsiasi comportamento difforme da quanto chiarito dalla circolare, tenuto in sede di liquidazione periodica al 16 gennaio 2018 non sarà sanzionato.

Il Legislatore ha inoltre stabilito che la detrazione dell'IVA va esercitata alle condizioni esistenti nell'annualità d'imposta nella quale l'IVA è divenuta esigibile. Ciò significa, ad esempio, che un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare il pro rata vigente nel 2017 in sede di detrazione.

Variazioni dell'imponibile ovvero dell'IVA

Se l'operazione viene meno (anche solo in parte) ovvero l'ammontare imponibile viene ridotto a seguito di alcune situazioni non previste (ad esempio il mancato pagamento dovuto all'infruttuosità della procedura concorsuale), il soggetto passivo IVA deve emettere una nota di credito (ossia una nota di variazione in diminuzione) per recuperare (con la detrazione) la differenza di imposta.

Nel caso in cui gli eventi che hanno comportato il venir meno dell'operazione (in tutto ovvero in parte) si verificano a seguito di un accordo tra le parti, la nota di variazione deve essere emessa entro e non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione. Al contrario non vale tale limite temporale qualora la diminuzione sia dovuta da una causa non dipendente dalla volontà sopravvenuta delle parti.

In ogni caso la nota di variazione va al più tardi emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA attinente all'annualità nella quale il presupposto per operare la variazione si è verificato. Per l'Agenzia le note di variazione sono direttamente collegate al presupposto che le genera. Pertanto se è stata emessa una fattura nel 2017 e il relativo contratto viene annullato nel 2019, la nota di variazione verrà emessa nel 2019.

Integrativa a favore per l'esercizio del diritto alla detrazione

Il soggetto passivo IVA che non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini precedentemente indicati, ha la possibilità di esercitare tale diritto tramite la presentazione di dichiarazione integrativa (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA).

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina relativa alla detrazione dell'IVA trova applicazione nei confronti delle fatture e delle bollette doganali:

- emesse a partire dal 1° gennaio 2017;
- che facciano riferimento a operazioni effettuate a partire dalla data suindicata.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl

All.ti: Circolare 1/E del 17.01.18 dell'AdE